





**REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE
DI BENI E SERVIZI ED ISTITUZIONE
DELL'ALBO FORNITORI**

**Ente Riserve “Foce Sele Tanagro”
e “Monti Eremita Marzano”**



Sommario

ART. 1 - Oggetto e ambito di applicazione	3
ART. 2 - Campo di applicazione	3
ART. 3 - Principi	4
ART. 4 - Albo dei Fornitori – Struttura	5
ART. 5 - Utilizzo dell’Albo.....	5
ART. 6 - Pubblicazione dell’Avviso	6
ART. 7 - Presentazione delle istanze	6
ART. 8 - Requisiti generali di ammissione e relativi controlli.....	7
ART. 9 - Qualifica del fornitore e relativo monitoraggio.....	9
ART. 10 - Modalità di aggiornamento e variazione dei dati.....	9
ART. 11 - Durata dell’iscrizione.....	9
ART. 12 - Cause di non iscrivibilità, sospensione e cancellazione	10
ART. 13 - Trattamento dati personali	10
ART. 14 - Avvertenze	11
ART. 15 - Controversie	11
ART. 16 - Norme di rinvio.....	11



REGOLAMENTO E AVVISO PER LA COSTITUZIONE DELL'ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI

ART. 1

Oggetto e ambito di applicazione

Ai fini dell'attivazione di procedure di affidamento di appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea espletate ai sensi dell'art.50 del D.Lgs.36/2023 e ss.mm.ii (in seguito anche solo 'Codice degli Appalti' o 'Codice'), nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e di rotazione, di cui all'art.49 dello stesso Codice è istituito e disciplinato l'Elenco degli operatori economici dell'Ente Riserve "Foce Sele Tanagro" e "Monti Eremita Marzano" (in seguito anche solo 'Ente'), secondo le previsioni di cui all'art.3 dell'Allegato II.1 del Codice degli Appalti.

L'Albo dei Fornitori è lo strumento con cui l'Ente procede all'identificazione delle imprese più qualificate per l'esecuzione di lavori, forniture e servizi e alla individuazione dei professionisti più qualificati a fornire prestazioni professionali.

L'Albo dei Fornitori è lo strumento con cui l'Ente procede all'identificazione delle imprese più qualificate per l'esecuzione di lavori, forniture e servizi e alla individuazione dei professionisti più qualificati a fornire prestazioni professionali.

Il presente Regolamento ne disciplina i meccanismi di formazione e aggiornamento, le modalità di utilizzo e selezione degli operatori economici che intendono iscriversi o iscritti.

Gli scopi che l'Ente persegue mediante l'istituzione dell'Albo sono i seguenti:

- garantire la qualità delle prestazioni a favore dell'Ente nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza;
- dotarsi di un elenco di soggetti idonei per specializzazione e competenze professionali a cui far riferimento per l'approvvigionamento di servizi professionali, nei casi previsti dalle leggi vigenti;
- offrire all'Ente uno strumento in grado di accelerare i processi di affidamento e approvvigionamento delle forniture, di servizi e lavori, nel pieno rispetto della normativa in materia di appalti pubblici (D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii).

ART. 2

Campo di applicazione

In particolare, l'Albo dei Fornitori potrà essere utilizzato per l'individuazione degli operatori economici da invitare alle seguenti procedure:

- a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore alle soglie comunitarie vigenti, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del Codice degli Appalti e ss.mm.ii., attualmente 150.000 euro;

- b) affidamento diretto di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione e incarichi professionali, di importo inferiore alle soglie comunitarie vigenti, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del Codice degli Appalti e ss.mm.ii., attualmente 140.000 euro;
- c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;
- d) altri casi individuati di volta in volta nel rispetto della normativa vigente;
- e) affidamento di incarichi professionali, con riferimento agli iscritti nella sezione Professionisti.

Per appalti di importo inferiore ai 5.000 euro è facoltà dell'Ente procedere a trattativa diretta con un singolo operatore, anche non iscritto all'Albo, per ragioni di celerità e snellezza degli atti amministrativi, mediante scambio di lettera epistolare sottoscritta per accettazione.

L'Albo potrà essere altresì utilizzato per desumere dal mercato informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione degli operatori economici ai sensi dell'articolo 76 del Codice.


La scelta degli operatori da invitare alle procedure di affidamento viene effettuata, nel rispetto del criterio di rotazione di cui all'articolo 49 del Codice degli Appalti, secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui al primo periodo è impossibile o comporta per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura. I criteri di selezione degli operatori da invitare alla procedura negoziata sono indicati nella determina a contrarre con cui prende avvio la procedura.

La formazione dell'Albo non pone in essere nessuna procedura selettiva, para concorsuale, né parimenti prevede alcuna graduatoria di merito degli iscritti, ma permette all'Ente l'individuazione dei fornitori e dei soggetti ai quali affidare incarichi professionali; l'iscrizione non comporta, pertanto, l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell'Ente né vincola l'Ente a contrarre con i soggetti ivi iscritti, né comporta l'attribuzione di alcun diritto e/o aspettativa al candidato, in ordine all'eventuale conferimento.

ART. 3 **Principi**

Con l'utilizzo dell'Albo Fornitori l'Ente, si impegna ad ottemperare al principio generale del risultato, che costituisce attuazione del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità, nonché ad ottemperare ai principi della fiducia, dell'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità.

Il principio di economicità può essere subordinato, entro i limiti in cui sia espressamente consentito dalle norme vigenti, ad altri interessi preminenti dell'Ente, quali a titolo di esempio la qualità tecnica ed artistica della prestazione, l'affidabilità del fornitore, etc., valutati nel singolo caso specifico.



ART. 4 Albo dei Fornitori – Struttura

L'Albo è strutturato in due sezioni separate e dedicate rispettivamente ai Fornitori e ai Professionisti; le singole sezioni sono articolate in categorie merceologiche, il cui elenco completo è presente sul portale dell'Ente www.riservasele.it, in apposita sezione.

L'Albo dei Fornitori è strutturato in due sezioni separate e dedicate rispettivamente alle Imprese ed ai Professionisti; le singole sezioni sono poi articolate in categorie merceologiche come descritte nell'**allegato A** e per soglie di importi degli appalti di lavori, servizi e forniture:

- a) affidamenti lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro;
- b) affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'art. 50 comma 1 lett. a) del Codice degli Appalti per i lavori (150.000€), o alle soglie di cui all'art. 50 comma 1 lett. b) del Codice degli Appalti Codice per le forniture e i servizi (140.000€);
- c) affidamenti di lavori di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 50 comma 1 lett. a) del Codice degli Appalti (150.000€) ed inferiore a 350.000 euro;
- d) affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'art. 50 comma 1 lett. d) del Codice degli Appalti (1.000.000€)

Per i lavori di importo superiore alle soglie di cui all'art. 50 comma 1 lett. d) del Codice degli Appalti si applicano le previsioni del Codice.

Resta inteso che le suddette soglie si intendono automaticamente aggiornate da provvedimenti normativi aventi valenza temporale limitata o generale successivi all'entrata in vigore del presente regolamento.

Per sopravvenute esigenze organizzative, inoltre, l'elenco delle categorie di opere e di beni e servizi, comprese le consulenze specialistiche, dell'**allegato A** può essere integrato e/o variato, sia nel numero sia nella denominazione delle categorie merceologiche, a cura dell'Ente. Nell'elenco le categorie sono identificate da apposito codice.

L'iscrizione all'Albo Fornitori avviene a seguito di richiesta da parte degli operatori interessati secondo le modalità descritte nell'art. 7 e per le categorie elencate nell'**allegato A** del presente Regolamento/Avviso. Infatti, l'Ente utilizza l'Albo Fornitori come strumento idoneo all'identificazione degli operatori qualificati a fornire beni, servizi e lavori di cui necessita sulla base delle categorie per le quali sono iscritti.

ART. 5 Utilizzo dell'Albo

L'Albo Fornitori è di esclusivo interesse dell'Ente per cui la scelta delle imprese da invitare alle gare o alle trattative viene effettuato secondo criteri di assoluta imparzialità, nel rispetto della rotazione, a giudizio insindacabile dell'Ente. L'iscrizione all'Albo Fornitori non dà perciò alcun diritto all'operatore ad essere invitato a tutte le procedure d'acquisto indette dall'Ente.



In casi particolari e motivati e comunque quando ciò sia necessario per assicurare la migliore fornitura o servizio, l'Ente si riserva di avvalersi in deroga anche di ditte non iscritte, e/o individuate in maniera diretta.

Per le procedure di gara di importo superiore alla soglia comunitaria, l'Ente, che non è qualificata, procederà con le modalità previste dal Codice degli Appalti e e ss.mm.ii.

L'Ente si riserva di invitare alle procedure di gara quegli operatori che, per oggetto, specializzazione e/o produzione, risultano fornitori esclusivi sul mercato, ancorché non iscritte all'Albo.

Dal punto di vista operativo, l'Albo viene utilizzato in relazione a procedure telematiche attuando il criterio della rotazione al fine di conseguire la massima trasparenza e con invito rivolto agli operatori individuati con riferimento alla categoria merceologica come sopra specificata.

ART. 6 **Pubblicazione dell'Avviso**

L'Avviso di Costituzione di cui all'art.3 dell'Allegato II.1 al D. Lgs.36/2023 coincidente con il presente Regolamento Albo Fornitori è pubblicato sul sito Istituzionale dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente.

L'iscrizione all'Albo Fornitori degli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti richiesti nel presente Avviso/Regolamento, è consentita senza limitazioni temporali ed è operativa a decorrere dalla data di pubblicazione del presente Avviso.

L'Ente si riserva di dare la massima pubblicità alla possibilità di iscrizione al proprio Albo Fornitori con qualunque mezzo, anche tramite comunicazione diretta agli operatori.

ART. 7 **Presentazione delle istanze**

L'istanza così come descritta dal seguente articolo, dovrà pervenire a mezzo PEC dell'ente segretario.enterriservefoceeletanagro@asmepec.it completa di tutti i documenti su menzionati ed ad oggetto "Avviso ad evidenza pubblica per la formazione e la tenuta di un Albo di Prestatori di Servizi e Fornitori dell'Ente Riserve Foce Sele Tanagro e Monti Eremita Marzano".

La domanda di partecipazione, a pena di esclusione, dovrà essere redatta secondo il modello allegato (**Allegato B-imp** per le imprese o **Allegato B-prof** per i singoli professionisti), e dovrà contenere:

- a) domanda di iscrizione all'Albo con indicazione specifica delle categorie e/o delle sottocategorie merceologiche di forniture di beni e/o servizi per i quali si richiede l'iscrizione;
- b) dichiarazione di iscrizione al registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. indicante presso quale registro commerciale l'impresa è iscritta, la data e il numero di iscrizione, il codice dell'attività e la forma giuridica. Per i concorrenti non aventi sede in Italia trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 100, comma 3, del Codice e dell'Allegato II.11;

Potrà essere prodotto l'originale o la copia dichiarata conforme del certificato di iscrizione delle imprese alla C.C.I.A.A. di data non anteriore a sei mesi dalla data di presentazione della

domanda di iscrizione ovvero una visura camerale aggiornata di data non anteriore a sei mesi dalla data di presentazione della domanda di iscrizione;

- c) dichiarazione attestante l'iscrizione in appositi albi professionali, qualora la fornitura o il servizio richiedano l'iscrizione obbligatoria in detti albi. Nel caso di attività che richiedono autorizzazioni o altri titoli abilitativi ai sensi dell'art. 100, comma 3 del D. Lgs. n. 36/2023, dichiarazione di possedere le autorizzazioni o titoli abilitativi in corso di validità richieste dalla normativa vigente;
- d) L'informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. N. 196 del 30/06/2023 e consenso del trattamento dei dati personali debitamente sottoscritti (**allegato C**);

La domanda di iscrizione comporta l'accettazione incondizionata di quanto contenuto nel presente documento e delle sue eventuali integrazioni e/o modificazioni.

ART. 8

Requisiti generali di ammissione e relativi controlli

Sono ammessi all'iscrizione all'Albo i soggetti di cui agli artt. 65 e 66 del D. Lgs.36/2023.

È vietata la presentazione di più iscrizioni per la medesima categoria o sottocategoria merceologica da parte dello stesso Operatore Economico.

Gli Operatori Economici che richiedono l'iscrizione all'Albo devono essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale e di idoneità professionale:


- iscrizione alla camera di commercio per attività attinenti alla categoria o sottocategoria merceologica di iscrizione o presso i competenti ordini professionali (ove applicabile);
- insussistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle gare d'appalto previsti dagli artt. 94 - 95 del D. Lgs. n. 36/2023;
- iscrizione in appositi albi professionali, qualora la fornitura o il servizio richiedano l'iscrizione obbligatoria in detti albi. In caso di consorzio i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal consorzio e da ciascuna delle imprese consorziate.

L'Ente qualora lo ritenga necessario, si riserva di richiedere, nell'ambito delle procedure di affidamento, oltre ai requisiti sopra indicati, il possesso dei requisiti di capacità economico- finanziaria e tecnico-professionale previsti dall'art. 100 del D. Lgs. n. 36/2023.

In riferimento al sistema di classificazione delle categorie merceologiche, ai fini dell'iscrizione all'Albo sono considerate valide esclusivamente le categorie e le sottocategorie merceologiche nell'allegato A. L'Operatore Economico può chiedere, con la medesima domanda, l'iscrizione a più categorie e/o sottocategorie merceologiche.

I requisiti di carattere generale rappresentano presupposti vincolanti per ogni altro accertamento e pertanto, in assenza di uno solo di essi, il procedimento per l'iscrizione dell'Operatore Economico verrà interrotto.

Le domande incomplete o irregolari saranno accettate ai fini dell'iscrizione all'Albo soltanto nel



momento in cui le incompletezze o le irregolarità verranno sanate.

Sarà vietata:

- La presentazione di domanda per la stessa categoria merceologica a titolo individuale ed in forma associata nonché a titolo individuale e come componente di consorzi;
- La presentazione di domanda per la stessa categoria merceologica quale componente di più consorzi;
- La presentazione di domanda di iscrizione da parte dei soci; amministratori, ovvero dipendenti o collaboratori a progetto, che rivestono una delle precedenti funzioni che abbiano presentato istanza di inserimento.

Nel caso in cui gli operatori dovessero incorrere in uno dei divieti indicati, sarà ritenuta valida la solo istanza che, temporalmente, è pervenuta anteriormente prendendo in considerazione il numero di protocollo attribuito alla stessa.

L'istruttoria sarà effettuata dalla struttura dell'Ente preposta alla gestione dell'Albo, secondo l'ordine cronologico di acquisizione a sistema.

L'Ente procede alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'istanza completa degli allegati previsti, fatta salva la previsione di un maggiore termine, non superiore a novanta giorni, in funzione della numerosità delle istanze pervenute. A sua discrezione, l'Ente potrà richiedere integrazioni, chiarimenti o documentazione da prodursi entro il tale termine.


La mancata risposta alle richieste di documentazione dell'Ente, la mancata comunicazione delle variazioni nel possesso dei requisiti richiesti o la comunicazione di informazioni non veritiere, comportano l'esclusione dall'Albo, ferma restando ogni altra azione per l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa.

Saranno escluse le domande non presentate con il modello allegato, presentate da soggetti non in possesso dei requisiti richiesti dall'Art. 2 del Regolamento, mancanti della documentazione richiesta, presentate fuori dal termine e con modalità diverse da quelle indicate dal presente avviso o non debitamente sottoscritte dagli interessati.

Agli Operatori Economici che hanno inoltrato domanda verrà data comunicazione a mezzo PEC, dell'avvenuta o mancata iscrizione all'Albo, comunicando i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Successivamente al ricevimento della comunicazione, l'Operatore Economico interessato potrà presentare chiarimenti e/o ulteriore documentazione utili all'iscrizione.

La preposta struttura dell'Ente valuterà la documentazione integrativa prodotta, nei termini e con le modalità espone nei commi precedenti. Fermo restando che le dichiarazioni possono essere rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., l'Ente si riserva di verificare la veridicità di quanto dichiarato nelle istanze presentate.

L'iscrizione all'Albo diventa efficace nel momento dell'inserimento del nominativo nell'elenco ufficiale dell'Ente consultabile e aggiornato su apposita sezione del sito dell'Ente <https://www.riservasele.it>



ART. 9

Qualifica del fornitore e relativo monitoraggio

Fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di esclusione dalle gare, dai singoli capitolati nonché quanto espressamente previsto nel presente Regolamento, il Fornitore deve garantire l'affidabilità in relazione alla qualità della fornitura di beni e servizi, al rapporto costo-qualità, al rispetto dei tempi di realizzazione e/o di consegna, agli aspetti organizzativi, al rispetto delle norme tecniche e delle normative sul lavoro, alle eventuali forme di certificazione di prodotto di azienda.

L'Ente provvederà ad attivare, durante il periodo della fornitura, un processo di monitoraggio e controllo interno dei fornitori iscritti per garantirsi che esse operino conformemente ai requisiti dichiarati in sede di presentazione dell'offerta. In particolare, il monitoraggio ed il controllo, in relazione al bene/servizio da acquisire, potranno riguardare, ad esempio, i tempi di consegna, la conformità del prodotto, i tempi e la qualità dell'assistenza e tutto quanto previsto nei capitolati speciali e/o dichiarato dall'impresa in sede di gara. Al completamento delle forniture possono essere compilate da parte dei settori interessati schede di valutazione qualitativa sulla fornitura, servizio e/o lavoro eseguito.

ART. 10

Modalità di aggiornamento e variazione dei dati

L'aggiornamento e le variazioni delle informazioni contenute nella scheda anagrafica saranno effettuati a cura e responsabilità del singolo operatore.

L'operatore iscritto è tenuto periodicamente a monitorare la propria iscrizione all'Albo dei Fornitori, verificando che le informazioni siano corrette, complete ed attuali.

L'operatore iscritto è obbligato ad aggiornare tutte le variazioni che sono intervenute nella sua struttura societaria e/o nella produzione e/o commercializzazione dei prodotti per i quali è stata effettuata l'iscrizione, entro 15 giorni dal verificarsi delle variazioni stesse. L'Ente è sollevato da qualsiasi responsabilità inerente alla completezza ed alla correttezza delle informazioni contenute nella scheda, nonché alla tempestività nella segnalazione di eventuali variazioni.

In ogni momento, l'Ente, qualora ne ravvisi la necessità, può richiedere agli operatori iscritti, l'invio di dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di ogni altra documentazione comprovante il permanere dei requisiti che hanno determinato l'iscrizione all'Albo fornitori.

ART. 11

Durata dell'iscrizione

L'iscrizione all'Albo degli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti richiesti nel presente Regolamento, è consentita senza limitazioni temporali. Le Imprese e i Professionisti mantengono, pertanto, l'iscrizione all'Albo fino a quando non interviene apposito provvedimento, debitamente motivato, di sospensione e cancellazione di cui al successivo art. 12.

Resta salva, comunque, la facoltà del soggetto iscritto di modificare, in qualsiasi momento, i dati contenuti nella propria istanza di iscrizione. Ove le variazioni e/o integrazioni contenute



nell'aggiornamento siano essenziali ai fini della qualificazione del Fornitore, si aprirà nuovamente la fase di istruttoria, nei termini di cui al precedente art. 7, durante la quale il fornitore sarà temporaneamente sospeso dall'Albo.

ART. 12

Cause di non iscrivibilità, sospensione e cancellazione

Non possono essere iscritti all'Albo, i Fornitori per i quali sussistono condizioni di incapacità a negoziare con la Pubblica Amministrazione o che non possiedano i requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali secondo la normativa nazionale, in conformità a quanto previsto dagli artt. 94 e 95 e ss. del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Il Fornitore nei cui confronti siano accertati i motivi di non iscrivibilità sopra menzionati, non può chiedere di nuovo l'iscrizione prima che siano trascorsi due anni dall'avvenuto accertamento.

La struttura preposta alla gestione dell'Albo, a sua discrezione, o se del caso, d'ufficio, può sospendere il Fornitore dall'Albo per un periodo adeguato o cancellare lo stesso, qualora riscontri nei suoi confronti quanto segue:


- incapacità a negoziare con la Pubblica Amministrazione secondo la vigente normativa, con le modalità già sopra esposte;
- perdita dei requisiti minimi richiesti per l'iscrizione all'Albo;
- cessazione di attività professionale;
- grave negligenza o malafede nell'esecuzioni delle prestazioni affidate;
- grave errore nell'esercizio dell'attività professionale;
- ripetuti rifiuti o mancate risposte alle richieste di offerta senza giustificazioni;
- inadempienze contrattuali;
- omissione di comunicazioni delle variazioni;
- ogni altro caso previsto dalla vigente normativa.

Il provvedimento di sospensione o cancellazione viene adottato direttamente dal responsabile della struttura preposta alla gestione dell'Albo e comunicato al Fornitore interessato. Può essere revocato, su richiesta documentata dell'operatore economico, qualora decadano le condizioni che hanno determinato la sospensione o cancellazione.

ART. 13

Trattamento dati personali

L'Ente garantisce che il trattamento dei dati personali del Fornitore avverrà esclusivamente per le finalità inerenti alla gestione della procedura di cui al presente regolamento. I dati forniti saranno raccolti, pubblicati e trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n.196/2003 e come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici.



ART. 14 **Avvertenze**

Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale e/o paraconcorsuale e non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altro.

L'Ente non è in alcun modo vincolato a procedere agli affidamenti degli incarichi o degli appalti di cui sopra, fermo restando l'impegno, qualora intenda procedere agli affidamenti medesimi, a prendere in considerazione le domande presentate in seguito alla pubblicazione del presente avviso.

L'Ente non è tenuto a corrispondere alcun compenso e/o rimborso ai partecipanti per qualsiasi titolo o ragione per le domande presentate.

L'istanza di partecipazione ha il solo scopo di manifestare la disponibilità all'assunzione di un eventuale incarico di realizzazione di opere ovvero di fornitura di beni o servizi.

La partecipazione alla selezione obbliga i concorrenti all'accettazione delle disposizioni del presente avviso.

ART. 15 **Controversie**

Per qualsiasi controversia in merito all'esecuzione, interpretazione, attuazione e modificazione delle presenti regole, è competente il Foro di Salerno.

ART. 16 **Norme di rinvio**

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alla normativa nazionale, comunitaria e regionale vigente in materia di forniture di beni e servizi, al D.P.R. 445/2000 e al D.Lgs. 36/2023. Il presente regolamento può essere modificato o revocato a seguito di modifiche della vigente normativa in materia.